



**DIOCESI DI TERNI-NARNI-AMELIA**  
**REGOLAMENTO del CONSIGLIO PARROCCHIALE per gli AFFARI ECONOMICI**

**Art.1 – Natura**

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (qui di seguito più brevemente denominato “CPAE”), costituito dal Parroco in attuazione del can. 537 del Codice di diritto canonico, è l’organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco, unico amministratore della Parrocchia e suo legale rappresentante, nella gestione dei beni della Parrocchia.

**Art.2 – Fini**

Il CPAE ha i seguenti scopi:

- a) Coadiuvare il Parroco nel predisporre il Bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) Approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il Rendiconto consuntivo, attenendosi al modello fornito dall’Economato diocesano;
- c) Verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l’applicazione della convenzione prevista dal can. 520, comma secondo, per le Parrocchie affidate ai Religiosi;
- d) Esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione, secondo quanto previsto dal *Vademecum amministrazione straordinaria* della Diocesi, ai sensi del Decreto vescovile prot. n. C 185.16 del 01/06/2016;
- e) Collaborare con il Parroco nella redazione dell’inventario dei beni immobili e mobili a qualsiasi titolo appartenenti alla Parrocchia e nella cura dell’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della stessa, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284 § 2, n. 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

**Art.3 – Composizione**

Il CPAE è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari parrocchiali eventuali e da almeno tre fedeli<sup>1</sup> nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio pastorale parrocchiale; tra questi, lo stesso Parroco sceglie il Segretario del CPAE, che è di diritto anche membro del Consiglio pastorale parrocchiale; inoltre, fa parte del CPAE l’Incaricato per la promozione del sostegno economico della Chiesa. Qualora l’Amministratore parrocchiale non fosse anche il legale rappresentante della Parrocchia, quest’ultimo deve essere membro del CPAE, presiedendone lo stesso. I consiglieri, che prestano il loro servizio gratuitamente, devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi vanno comunicati all’Economato diocesano almeno quindici giorni prima del loro insediamento. I membri del CPAE durano in carica cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato. Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi motivi.

**Art.4 – Incompatibilità**

Non possono essere nominati membri del CPAE i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

**Art.5 – Presidente del CPAE**

Spetta al Presidente:

- a) La convocazione e la presidenza del CPAE;
- b) La fissazione dell’ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) La firma dei verbali del CPAE, dei bilanci, dell’inventario parrocchiale e relative variazioni.

---

<sup>1</sup> Cf. can. 1280 – Ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvino l’amministratore nell’adempimento del suo compito, a norma degli statuti.

## **Art.6 - Poteri del Consiglio**

Il CPAE ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212 § 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione di tutti i beni parrocchiali<sup>2</sup> a norma dal can. 532.

## **Art.7 – Riunioni del Consiglio**

Il CPAE si riunisce almeno una volta al quadrimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio. Alle riunioni del CPAE potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

## **Art.8 – Vacanze dei seggi nel Consiglio**

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CPAE, il Parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza. Con il cambiamento del Parroco, il CPAE continua a funzionare solo per l'ordinaria amministrazione, in attesa della conferma dei membri da parte del nuovo Parroco o del rinnovo dello stesso Consiglio.

## **Art.9 – Esercizio**

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 30 aprile successivo, il bilancio consuntivo, predisposto secondo il modello elaborato dall'Economato diocesano e debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco al Vescovo diocesano, con il contestuale versamento del relativo tributo diocesano.

## **Art.10 – Informazioni alla Comunità parrocchiale**

Il CPAE presenta annualmente al Consiglio pastorale parrocchiale e alla Comunità parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

## **Art.11 – Validità delle sedute e verbalizzazione**

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e devono essere approvati nella seduta successiva.

## **Art.12 – Rinvio a norme generali**

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.

[Vers. del 13/06/2019]

---

<sup>2</sup> In particolare: chiese del territorio parrocchiale che, a norma del diritto, non abbiano una propria amministrazione, locali annessi, fabbricati, terreni, donazioni, offerte di ogni genere.